



Raffaele Coppola

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari,
Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazioni e Libertà)

Laicità *in progress*: conclusioni generali *

SOMMARIO: 1. Le diverse soglie della laicità – 2. Prevalenza della libertà sulla laicità: i presupposti sistematici – 3. I parametri della relatività – 4. Alcune prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico.

1 – Le diverse soglie della laicità

È stato detto che ho cercato con successo la quadratura del cerchio nella fase organizzativa del congresso e nel corso delle nostre elezioni. Cercherò in queste conclusioni di farlo quadrare, con mezzi di altro spessore, in favore del diritto e della scienza del diritto ecclesiastico.

Il dato oggi più significativo, compatibile con la dilatazione dell'interesse culturale proprio delle discipline ecclesiasticistiche (C. Cardia), è quello di una sorta di "geopolitica della laicità", su cui non si deve cessare di porre l'accento. Come ha detto G. Varnier, si continua a confondere la laicità con il separatismo, mentre lo stesso concordato può essere inteso come "concordato di separazione" (R. Botta), ove si prescinda dalla materia matrimoniale.

La laicità, principalmente, non può considerarsi un assoluto fuori del tempo, costituendo il prodotto maturo di processi storici, di mutamenti sociali e di differenti fondamenti filosofici, che generano tante laicità differenti nelle Americhe, in Africa, in Medioriente, in Asia ed in Europa, nel nostro continente¹. Esiste, insomma, un andamento "a zigzag"

* Il contributo, accettato dal Direttore, riproduce l'intervento di chiusura del primo convegno di studio organizzato dall'ADEC sul tema "Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso – Stato attuale e prospettive" (Bari, Aula Magna "Aldo Moro", 17-18 settembre 2009).

I riferimenti ad Autori fra parentesi o senza citazione di note riguardano, in prevalenza, i contributi offerti dai relatori nel corso del convegno, liberamente aggiornati.

1. Cfr. I. BAUBÉROT, *Le tante laicità nel mondo*, Luis University Press, Pola, 2008, pp. 79-99.



della laicità, come ha sottolineato per l'Italia, con riferimento al livello locale, P. Floris.

Appare evidente, così, che pure in ambito giuridico alcuni elementi della teoria relativistica, come lo spazio geografico ed il tempo storico, possano rappresentare un sistema di riferimento in rapporto ai valori sostanziali, racchiusi nei concetti complementari di laicità, uguaglianza e libertà.

Le precisazioni e le sottolineature abbondano. Per fare un esempio, guardando di nuovo all'Italia, a cui essenzialmente si è fatto riferimento nel corso del nostro convegno nazionale, non basta più distinguere il fronte laico da quello cattolico o religioso in genere. Due nuove posizioni rilanciano, dentro tale fronte, la distinzione tra laicismo di sinistra e di destra, di cui vi è stata eco anche in questa sede.

Paladino del primo non è un giurista, ma l'autore di un *pamphlet* (G. Bosetti), il quale discetta sul fallimento dei laici intransigenti ed attribuisce al *dogmatismo laicista* il rinato *oltranzismo cattolico*. Sostenitore del secondo è un autore radicale (M. Teodori), che formula un duro atto di accusa contro la linea del Pontefice regnante. Lo scontro che si sta annunciando - quasi un paradosso (in controtendenza) - è fra laici di sinistra, più aperti al dialogo con i cattolici e laici di destra, chiusi ad ogni concessione.

Per quanto esposto appare chiaro che l'idea di laicità, nata dalle lotte di religione che hanno travagliato l'Europa della prima modernità, fatica a tradursi in norme giuridiche, pur rappresentando uno degli snodi centrali concernenti i rapporti fra Stato e confessioni religiose. Le problematiche sulla laicità, intesa come criterio interpretativo (C. Mirabelli), sono aumentate, quantitativamente e soprattutto qualitativamente, tanto al livello intermedio delle autonomie locali (R. Mazzola) quanto al livello nazionale e sovranazionale.

Nel corso del nostro stesso congresso abbiamo constatato quale sia il peso, nelle discipline ecclesiasticistiche, dei presupposti ideologici e del pregiudizio (fenomeni politici e sociali - rilievo della storia). A fronte di tutto ciò occorre domandarsi se sia possibile un tentativo di maggiore ancoraggio al diritto positivo, attraverso il filtro della prassi amministrativa e della giurisprudenza, quanto meno delle principali tendenze e correnti giurisprudenziali, che consentano un avanzamento più oggettivo della conoscenza (S. Domianello) nell'alveo di una concezione rivolta all'unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze, compresa quella giuridica.

In una tale ottica, sul dato dell'esistenza di soglie diverse, *graduali*, della laicità (ma anche dell'uguaglianza e della libertà), a partire dal secolo



dei lumi fino ai nostri giorni, mi domando se la risposta non possa condensarsi, con riguardo al diritto ecclesiastico dello Stato, in sette punti o passaggi fondamentali per lo studio della nostra disciplina, specialmente dal punto di vista delle potenzialità e delle realtà applicative, che costituiscono lo specchio della sua incidenza professionale (A. Fuccillo).

Ecco i principali suggerimenti, che riassumo e mi permetto di riproporre per l'occasione, con i necessari adeguamenti, confortato dagli orientamenti complessivi desumibili dall'andamento generale dei lavori di questo importante congresso.

2 – Prevalenza della libertà sulla laicità: i presupposti sistematici

Laicità "*pluralista*", certamente, come vuole l'amico e collega N. Colaianni, ma in primo luogo "*relativa*" (o congiuntamente *storica, ponderata*), richiamata da G. Varnier e da P. Moneta nell'esposizione dei loro contributi in sede congressuale. L'espressione è da intendere nel senso che "*relativa*" non è tanto la nozione di laicità, quanto l'applicazione del principio, che varia in rapporto alla tradizione culturale ed ai costumi di vita di ciascun popolo, come si sono riversati nei rispettivi ordinamenti giuridici.

La laicità (questa laicità così povera e negletta, *in declino* secondo Picozza) richiede sicuramente ed ovunque, nell'area convenzionalmente denominata *occidentale*, la distinzione fra dimensione spirituale e dimensione temporale, nonché fra gli ordini e le società a cui dette sfere di competenza sono proprie (il c.d. dualismo di vincoli e di funzioni); ma, salvo tale nucleo "*ristretto e essenziale*", meno evidente nei Paesi dove domina un atteggiamento di "*neutralità religiosa*", essa è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, quindi è palesemente *storica*, legata com'è al divenire concreto di tale organizzazione o corporazione istituzionale.

Il principio in parola, al di là delle incrostazioni agnostiche o indifferentistiche, va interpretato, in definitiva, nel complessivo quadro costituzionale ed ordinamentale (ecco perché si parla anche di laicità *ponderata*), senza obliterare il perseguimento di altre finalità parimenti tutelate, segnatamente a livello della legge fondamentale ovvero di relazioni con entità sovrane o, quanto meno, dotate di autonomia istituzionale (altri Stati, Chiesa cattolica, confessioni c.d. di minoranza nel contesto socio-giuridico nazionale).



In secondo luogo necessità, per le democrazie, di un'etica "forte" ed accettata dalla base popolare (ricordo l'intervento in apertura dei lavori del nostro Rettore, C. Petrocelli). Autorevoli opinioni riconducono a questo difetto la debolezza delle democrazie ed, in un simile ordine di idee, emblematico è il caso italiano con il protrarsi del conflitto fra cultura laica e cultura cattolica, ricevuto in retaggio dalla generazione risorgimentale e post-risorgimentale. Da non pochi s'invita a guardare ad altre esperienze storiche, come il modello nordamericano, sebbene sia difficilmente esportabile, come dice C. Cardia, nel "perimetro vero della grande conflagrazione fra Stato e Chiesa cattolica"². Negli Stati Uniti, ad esempio, la compagine istituzionale non è indubbiamente confessionale, si basa anzi sulla separazione dalle confessioni religiose, ma il regime democratico, più consolidato rispetto all'Italia, mantiene una decisa ispirazione religiosa, di matrice protestante. È proprio quest'ispirazione, diffusa e sentita, a rafforzare, se non addirittura a fondare, le istituzioni libere³.

Ciò non vuol dire che lo Stato debba o possa, in Italia come Spagna, ispirarsi ai dettami della Chiesa cattolica; in Grecia a quelli della Chiesa ortodossa; in Turchia alle regole islamiche e via dicendo. Significa solamente che lo Stato democratico deve rifuggire da ogni sottinteso o presupposto etico od ideologico (anche dal dogmatismo laicista) per aprirsi al pluralismo culturale e religioso della società civile, nonché alle sue *dinamiche interne*, insuscettibili di identificazioni mistificanti ovvero di qualsivoglia appiattimento.

Riconoscimento, per quanto esposto, del ruolo pubblico della religione o delle religioni⁴, senza cadere nella tentazione, almeno dal punto di vista speculativo, di vedere nella regola della maggioranza il criterio al quale ricondurre la legislazione e la prassi amministrativa. Scrive A. de Tocqueville che la "tirannide della maggioranza" nasce anche in una democrazia allorché s'identifica la maggioranza con la volontà generale del popolo, ignorando quella parte della società, che, per essere minoranza, non può governare. Eppure, scrive ancora questo attraente paladino della liberal-democrazia, "è nell'essenza stessa dei governi

2. C. CARDIA, *Le sfide della laicità*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (Mi), 2007, p. 31.

3. Cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Ave, Roma, 1996, p. 176.

4. Cfr., valorizzando il binomio "religione del popolo" - laicità dello Stato, BENEDETTO XVI, *Udienza ai partecipanti del convegno nazionale promosso dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani*, 9 dicembre 2006, in www.vatican.va.



democratici che il dominio della maggioranza sia assoluto; poiché fuori della maggioranza, nelle democrazie, non vi è nulla che resista”⁵.

Nessuna negazione né “occultamento” del fenomeno delle minoranze, dunque, come avviene nel modello francese (m’ispiro alla “fotografia” della realtà di S. Ferrari); né, per converso, loro tutela privilegiata, passando dalla c.d. ragione “dei più”, dalla dittatura della maggioranza, ad una sorta di malcelato complesso verso le minoranze, siano esse religiose, etniche o linguistiche. Non per tanto, l’equilibrata salvaguardia delle medesime garantisce le democrazie dal pericolo della disgregazione (M. Ventura).

Va inoltre posto l’accento, doverosamente, sulle tendenze che propugnano l’uguaglianza come parità in tema di libertà delle confessioni religiose (art. 8, comma 1, Cost.) ed in materia di tutela penale del sentimento religioso dei cittadini. Data una scelta diversa - scriveva F. Ruffini -

“ne consegue incontrovertibilmente che un più di punizione contro le offese e gli attentati significhi necessariamente un più di protezione e implichi, di conseguenza, un più di libertà religiosa; e che, inversamente, un meno di protezione significhi un meno di libertà. Uguale libertà importa uguale protezione”⁶

anche, ove necessario, nei riguardi degli appartenenti alle organizzazioni dette di libero pensiero, dirette a dichiarare il pensiero laico od estraneo a credenze religiose (F. Margiotta Broglio - V. Tozzi).

All’incontro, uguaglianza concreta, giuridica, ancora una volta “relativa” nella regolazione dei rapporti giuridici facenti capo alle differenti confessioni religiose e per esse ai cittadini, di cui è parola nell’art. 3, 1° comma, Costituzione. Infatti, ciò che l’ordinamento deve esprimere pure in materia religiosa, benché non si tratti di ambito e

5. **A. DE TOCQUEVILLE**, *Scritti politici*, II, *La democrazia in America*, Torino, 1998, p. 297 ss. Nel bicentenario della nascita dell’autore, mettendone in evidenza l’attualità, cfr. le belle pagine di **G. ZAGREBELSKI**, *Le correzioni di Tocqueville ai difetti della democrazia* (29 luglio 2005), in *Lo Stato e la Chiesa*, Roma, 2007, p. 61 ss.

6. **F. RUFFINI**, *Diritti di libertà*, 2^a ed., ristampa anastatica, La nuova Italia, Firenze, 1975, p. 80. È appena il caso di puntualizzare, *de iure condito*, che le sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la tutela penale della religione hanno prodotto la depenalizzazione del reato di bestemmia (art. 57 D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) e le conseguenti, speculari modifiche del legislatore nel quadro dei reati di opinione, come configurate negli artt. 7-10 della l. 24 febbraio 2006 n. 85. Sul tema cfr. **V. PACILLO**, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006 n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007.



finalità da porre in relazione con lo Stato, è la reciproca coerenza delle norme in riferimento all'obiettivo diversità di situazioni e di circostanze, espressione del compito di classificazione pertinente al legislatore (*legislare*, invero, significa classificare). Su questo punto, circa la funzione del principio di eguaglianza, ha posto efficacemente l'accento S. Bordonali.

Rammento che sempre il Ruffini, considerato, accanto a Francesco Scaduto, uno dei fondatori della scuola italiana di diritto ecclesiastico, pur avendo escluso ogni disparità fra religione cattolica e religioni non cattoliche in materia di tutela penale, sosteneva a chiare lettere la necessità pratica per lo Stato di adeguare la sua condotta in relazione alla differente posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel nostro Paese⁷. *Non a tutti lo stesso, ma a ciascuno il suo*, perché "è tanto ingiusto trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali, da quanto trattare in modo uguale rapporti giuridici disuguali"⁸. Su questa linea si colloca la giurisprudenza dell'Alta Corte, pure negli odierni sviluppi⁹, conformemente alle esperienze costituzionali di altri Paesi, fra cui gli Stati Uniti, la Germania e la Confederazione Elvetica.

Ancora, valore fondante della libertà di coscienza¹⁰, da intendere come principio supremo e prioritaria "libertà di scelta"¹¹, avendo peraltro presente che la Corte costituzionale, in tutto il quadro della sua giurisprudenza in materia ecclesiastica (con attenzione ovviamente alle decisioni applicabili), preclude qualsivoglia apertura nei confronti di lesioni "subliminali" dei diritti di libertà, con riguardo ai singoli ed alle confessioni religiose; manifesta chiaramente di propendere per il riconoscimento di lesioni intelligibili, obiettive, interpretate con equilibrio e secondo parametri giuridici condivisi, piuttosto che alla stregua di un incerto "dover essere", non di rado scaturente da postulati ideologici e confessionali o, comunque, da punte di mal celata intolleranza.

Esiste, come abbiamo chiarito, un anticlericalismo di struttura, resistente al mutare dei tempi, dal quale l'Italia non riesce a liberarsi dopo oltre sessant'anni di vita democratica. Bisogna prendere atto che tale non

7. Cfr. **F. RUFFINI**, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bocca, Torino, 1994, p. 424.

8. **F. RUFFINI**, *Diritti di libertà*, cit., p. 84.

9. Cfr. Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329, in *Foro it.*, 1998, I, c. 26 ss.; Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3969 ss.; Corte cost., 9 luglio 2002 n. 327, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 179 ss.; Corte cost., 29 aprile 2005, n. 168, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2288 ss.

10. Cfr. Corte cost., 5 maggio 1995, n. 149, in *Dir. eccl.*, 1995, II, p. 293 ss.

11. Cfr. **E. N. LUTTWAK**, **S. CREPERIO VERRATTI**, *Che cos'è davvero la democrazia*, Mondadori, Milano, 1996, p. 164 ss.; Id., *Il libro delle libertà*, Mondadori, Milano, 2000, p. 15 ss.



invidiabile retaggio conduce ad operare sui concetti di libertà, laicità ed uguaglianza una serie di distinzioni e di suddistinzioni, che richiamano alla mente i "bigottismi del laicismo" (non meno perniciosi di quelli propri del confessionismo), circa i quali metteva giustamente in guardia il principe degli ecclesiastici italiani, A. C. Jemolo, insuperato maestro di tutti noi ¹².

Tensione infine verso l'ideale, oggi più maturo (ma purtroppo ancora non vicino), di un diritto comune europeo, non di un diritto ecclesiastico europeo, di cui qui si è parlato, tenuto conto che per tutti i popoli del continente uniche e comuni sono state, lungo l'arco dei secoli trascorsi, tanto la civiltà giuridica quanto la medesima normativa di base. Ciò peraltro non può comportare, persino quando i tempi divengano maggiormente propizi, il sacrificio di valori nazionali o comunque identificanti, che appaiano consolidati e irrinunciabili secondo la corretta valutazione della volontà popolare, da rilevare con metodo democratico ed affezione verso la giustizia.

In particolare non va dimenticato, a fronte del recupero della tradizione separatista francese, come desumibile dagli irrigidimenti della nuova legge sui simboli religiosi (15 marzo 2004), parallela all'insorgere di una prassi di consultazioni periodiche con le confessioni (R. Astorri), che la via italiana alla libertà religiosa, individuale e collettiva, segnata dal legislatore e dagli importanti interventi della Corte costituzionale, indica una prevalenza della libertà sulla laicità. Quasi una "religione della libertà" di crociana memoria¹³, la quale consente di affermare che dove sarebbe assoluta la laicità relativa è la libertà (proprio come in Francia) o, al contrario, che dove è relativa la laicità si accresce la dimensione della libertà (come in Italia), confermandone le note di "legge suprema"¹⁴. Nondimeno, a differenza dalla laicità e dall'uguaglianza, mai per essa è stato rivendicato, con duraturo successo, il carattere dell'assolutezza nella lunga storia della società e del diritto.

3 – I parametri della relatività

12. Cfr. A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1979, p. 143.

13. Cfr. B. CROCE, *La religione della libertà - Antologia di scritti politici*, a cura di G. COTRONEO, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, in particolare pp. 131-142.

14. B. CROCE, *La religione della libertà*, cit., p. 145.



La relatività nell'applicazione dei valori sostanziali complementari di libertà, laicità ed uguaglianza, che costituiscono il fondamento del diritto ecclesiastico statale, trova singolari coincidenze sia sul terreno filosofico in una direzione cognitiva e scientifica del reale, anche se oggetto della filosofia sembra essere in sostanza "lo studio del tutto"¹⁵, sia specialmente in campo fisico, ove si ponga mente al linguaggio generico ed al significato specifico del termine ovvero si sposti l'attenzione sul principio di relatività galileiana e su quello di relatività *einsteniana*, posto dapprima a fondamento della teoria della relatività ristretta (o speciale) e, successivamente, dell'estensione a sistemi di riferimento non inerziali (teoria della relatività generale)¹⁶.

Occorre rammentare che, sul presupposto dell'unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze (comprese quelle naturali)¹⁷, la scienza giuridica, quindi anche la scienza del diritto ecclesiastico, oltre a distinguersi per un linguaggio tendenzialmente chiuso, sistematico e specializzato, è caratterizzata dal fatto che i suoi risultati non devono risultare privi della *possibilità di controllo*, proprio come avviene nel campo delle scienze naturali¹⁸.

Ecco perché occorre sfrondare lo studio del diritto da qualsiasi pregiudiziale ideologica o confessionale o, se questo è impossibile, aprirsi autenticamente al confronto ideologico, con l'obiettivo di individuare serenamente (vorrei dire asetticamente) dei principi generali o classificatori, da intendere quali punti di forza per passare dal generale al particolare coordinato e viceversa, a seconda del tipo di ragionamento, attraverso una serie di spiegazioni, che, in quanto effettivamente basate su

15. **A. INCAMPO**, *Sul dovere giuridico*, Cacucci, Bari, 2003, p. 17.

16. Cfr. **A. EINSTEIN**, *I fondamenti della relatività*, trad. it., Newton Compton, Roma, 1984; **M. LUDVIGSEN**, *General relativity. A geometric approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

17. Per alcuni studi circa la necessità e la possibilità di un approccio interdisciplinare al sapere, che nasce negli anni '70 - '80 del Novecento come nuova apertura delle scienze naturali verso lo studio dei sistemi complessi (sistemi di sistemi) ed apre anche un ponte tra scienze naturali ed umane, si vedano **H. ATLAN**, *L'intuizione del complesso*, Mondadori, Milano, 1993; **AA. VV.**, *La sfida della complessità*, a cura di G. Bocchi, M. Ceruti, Feltrinelli, Milano, 1997; **E. LAZLO**, *Olos. Il nuovo mondo della scienza*, Riza, Milano, 2002.

18. Cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Lo studio del diritto ecclesiastico negli ultimi venti anni*, in *Dir. eccl.*, 1981, I, p. 506. Per i rapporti fra scienze giuridiche e scienze umane, nell'alveo di una concezione che mira, precisamente, all'unità del sapere e del metodo fra tutte le scienze, comprese quelle naturali, cfr., sebbene con prioritario riferimento al diritto ecclesiastico civile (o dello Stato), **M. TEDESCHI**, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 5-114.



dati controllabili, possono qualificarsi come scientifiche nel senso più genuino del termine.

In quest'ottica il ragionamento giuridico s'identifica col ragionamento *tout court*, sulla piattaforma dell'osservazione empirica e dell'elaborazione ordinata dei dati normativi, guidato dall'idea di equità e dall'imparzialità dell'interprete, nonché, possibilmente, dalla conoscenza del pregiuridico (realtà storiche, sociali, politiche), nonché di differenti sistemi o famiglie giuridiche¹⁹. Nel famoso discorso di Regensburg, del 12 settembre 2006, Benedetto XVI ha sottolineato il dato dell'*universitas scientiarum*, dell'esperienza di *universitas*,

"[...] l'esperienza cioè del fatto che noi, nonostante tutte le specializzazioni che a volte ci rendono incapaci di comunicare, formiamo un tutto e lavoriamo nel tutto dell'unica ragione con le sue varie dimensioni [...]"²⁰.

La possibilità di controllo, a cui si faceva riferimento, esiste, per quanto ora interessa, tanto per gli specifici risultati della ricerca sulla "relatività" dei valori giuridici presi in considerazione, muovendo dal terreno applicativo, quanto per l'impressionante analogia con le valenze del principio in filosofia²¹ e, *si licet parva componere magnis*, nel campo della fisica.

Penso alla necessità di un criterio di riferimento (per esempio, un insieme di coordinate) per alcune proprietà o grandezze, che assumono solo così significati e valori univoci, per cui essi non possono essere considerati *assoluti* fuori del sistema adottato, ma vanno appunto concepiti come *relativi* per questa dipendenza dalla variabilità del sistema o dei sistemi. Le esemplificazioni potrebbero continuare; mi limito a sottolineare, quanto alla teoria della relatività ristretta (o speciale) di Einstein, la relatività della contemporaneità (o della simultaneità), la

19. Per l'impostazione originaria, quantunque in ambito canonistico, cfr. **R. COPPOLA**, *La non esigibilità nel diritto penale canonico - Dottrine generali e tecniche interpretative*, Cacucci, Bari, 1992, p. 90 ss.

20. **BENEDETTO XVI**, *Fede, Ragione e Università. Ricordi e riflessioni*, in *Chi crede non è mai solo. Viaggio in Baviera - Tutte le parole del Papa*, Cantagalli, Siena, 2006, p. 13 s.

21. Sebbene la differenza delle culture non pregiudichi, in sé, l'idea di universalità dei diritti, per gli argomenti specifici connessi alla rilevanza in filosofia della teoria della relatività di Einstein, al di là della polivalenza semantica dei concetti e dei principi, cfr. **R. MAIOCCHI**, *Einstein in Italia. La scienza e la filosofia italiane di fronte alla teoria della relatività*, Angeli, Milano, 1985.



dilatazione relativistica del tempo, la contrazione relativistica delle lunghezze, l'equivalenza tra massa ed energia²².

Alla luce di quanto esposto c'è analogia fra la relatività dell'applicazione dei concetti giuridici o comunque assunti nella sfera del diritto, come i valori sostanziali di libertà, laicità ed uguaglianza, e la relatività di cui si discute in campo filosofico e fisico. Utilizzando le intuizioni (con reciproche verifiche) di un illustre fisico polacco, noto per essere l'autore del calcolo del limite della forza di attrazione dei corpi ("*Kostro constant*"), anche in campo giuridico lo spazio geografico ed il tempo storico possono costituire, come abbiamo detto in principio, un sistema di riferimento in rapporto ai valori²³.

Un diverso atteggiamento troveremo in Europa ed in Asia, in Polonia e in Italia; un altro, ancora, nell'antichità o nel medioevo, nell'età moderna ed in quella contemporanea. Esiste, altresì, un sistema di riferimento *lato sensu* culturale con difficoltà di assimilazione delle posizioni verso i valori base (fondanti) nei Paesi con maggioranza cristiana, islamica, buddista e via dicendo. I confini della relatività in rapporto alla sfera c.d. dell'*assoluto*, che si ha quando una quantità non dipende (per la fisica einsteiniana) dal sistema di riferimento, sono anzi decisamente più ampi nella sfera delle scienze giuridiche e, conseguentemente, della scienza del diritto ecclesiastico, salva l'*idea* dell'universalità dei diritti umani, peraltro ininfluente sui rispettivi contenuti, come nelle situazioni d'emergenza²⁴.

4 – Alcune prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico

22. Cfr. **R. RESNICK**, *Introduction to the special relativity*, Wiley, New York - London, 1968. Nella teoria della relatività ristretta lo spazio ed il tempo sono dimensioni relative perché l'intervallo spaziale e quello temporale tra due eventi dipendono dal sistema di riferimento. All'incontro, il binomio spazio-tempo è assoluto perché l'intervallo spazio-temporale fra due eventi non dipende da questo, essendo lo stesso, *uguale* in tutti i sistemi di riferimento. La teoria della relatività generale, come abbiamo accennato, comporta l'estensione dell'elaborazione e dei risultati, qui ulteriormente specificati, al complesso dei sistemi di riferimento, anche a quelli non inerziali.

23. Cfr. le suggestioni di **L. KOSTRO**, *Einstein e l'etere. Relatività e teoria del campo unificato*, Dedalo, Bari, 2001, *passim*; **L. KOSTRO**, *Gli orologi della teoria relativistica*, in **AA.VV.**, *La natura del tempo. Propagazioni superluminali, paradosso dei gemelli, teletrasporto*, a cura di F. Selleri, Dedalo, Bari, 2002, pp. 167-183.

24. Cfr. **I. VIARENGO**, *Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia*, in *Riv. dir. int.*, 2005, pp. 955-996; **V. EBOLI**, *La tutela dei diritti umani negli stati d'emergenza*, Giuffrè, Milano, 2010.



Concludiamo, evidenziando che le odierne prospettive dello studio del diritto ecclesiastico vanno nel senso dell'equilibrio, del discernimento nell'uso dei poteri statali e nell'interpretazione della volontà del popolo sovrano: la norma segue il fatto²⁵, per cui il legislatore non previene, sistematicamente o per principio, "le commozioni della pubblica opinione"²⁶. Ricordo le suggestive descrizioni del premio Nobel per la letteratura, O. Pamuk, circa il confronto tra Occidente ed Islam, che oggi si vive anche drammaticamente nello Stato fondato Atatürk in Turchia. Nelle pagine del romanzo-testimonianza i rivolgimenti sono organizzati dai nazionalisti laici, non dagli integralisti religiosi, mentre avanza una contraddittoria "laicità", sorretta da provvedimenti sostanzialmente antidemocratici²⁷.

Occorre privilegiare, tornando verso il contesto originario, la visione di un diritto che non sia né "mite" (cosa che comporta la relativizzazione dell'etica) né *forte* (che potrebbe significare l'imposizione di un'etica). La tensione dello Stato, laico e democratico, dovrebbe avere ad oggetto un diritto "giusto"²⁸, cioè solidale ed *esigibile* per i destinatari, tanto nel momento della produzione normativa (attraverso gli organi deputati *ad hoc*) quanto in quello della sua applicazione pratica (mediante gli organi giudiziari ed amministrativi).

25. Cfr. **R. COPPOLA**, *Il valore della norma nell'interpretazione del giurista*, in *Nuovi orientamenti*, n. 23, novembre-dicembre 1973, pp. 7-8.

26. *Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XIV, 1ª sessione 1880-81, Documenti, etc.*, n. 159-A, p. 2 (relazione della Commissione della Camera sul disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Villa, con rinvii a Cicerone e G. B. Vico per il sostegno dell'idea inversa).

27. Cfr., per la migliore intelligenza delle espressioni nel testo, **O. PAMUK**, *Neve*, trad. it. di M. Bertolini, S. Gezgin, Einaudi, Torino, 2006, *passim*. L'autore, in apertura del volume, riporta una frase calzante, tratta da un altro celebre romanzo, che trascrivo per il suo valore ai fini della penetrazione della situazione, difficile e delicata, con non pochi precedenti e somiglianze nel concerto mondiale. "Bene, allora, eliminate il popolo, toglietegli ogni potere, fatelo tacere. Perché l'illuminismo europeo è più importante del popolo" (**F.M. DOSTOEVSKIJ**, note ai *Fratelli Karamazov*). In questo quadro, per come si governa il Paese che si considera erede di quella che un tempo fu una grande potenza europea (l'Impero ottomano), cfr. **M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, il Mulino, Bologna, 2008.

28. Per una disamina del rapporto dialettico fra diritto e giustizia cfr. le riflessioni, succinte ma appropriate, del compianto **L. TROCCOLI**, *Ius - Iustitia - Lex Domini*, in **AA.VV.**, *Diritto divino e legislazione umana*, a cura di A. Filipponio, R. Coppola, Giappichelli, Torino, 1998, p. 285 ss.



Esigibile significa prima di tutto *possibile*, fisicamente e moralmente, per i singoli, i gruppi, per i corpi morali operanti nell'ordinamento: un diritto *accogliente*, su misura della persona umana (V. Tozzi), che, tuttavia, non comporti il rischio del cedimento delle regole, derivante dalle implicazioni di alcune tesi, riconducibili a correnti di pensiero pur interessanti ed originali.

L'accento cade sugli studi in merito ai diritti naturali, sulle interazioni umane e norme giuridiche²⁹, sulle varie ricerche circa il diritto vivente o spontaneo, nonché sull'ordine senza il diritto³⁰, sulle elaborazioni della sociologia delle norme implicite³¹; ma principalmente vanno valutate le aperture, non sempre adeguatamente critiche, nei confronti del pluralismo esasperato degli universi culturali, etici, religiosi e politici. Non mi riferisco all'immagine equilibrata data da M. Tedeschi, ma al c.d. diritto per principi (di valore)³², che rafforza la cittadella del governo dei giudici, non più semplici, fermi sacerdoti della legge.

Ringrazio dell'ascolto e, con affetto e gratitudine per la vostra partecipazione (ed *attenzione*), per il silenzio assorto che ha accompagnato le mie parole, dichiaro chiuso l'odierno convegno nazionale di studio su "*Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso - Stato attuale e prospettive*". Oltre che il dono più bello che poteva essermi fatto, è stata tale attenzione il compenso migliore alle mie fatiche.

29. Cfr. **L. FULLER**, *La moralità del diritto*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1986.

30. Cfr., fra gli altri, **H. W. ARTHURS**, *Without the law*, University of Toronto Press, Toronto, 1995, e sul realismo americano, quantunque risalente nel tempo, **A. HUNT**, *The Sociological movement in Law*, Macmillan, London-Basingstoke, 1978.

31. Cfr. **R. MOTTA**, *Intorno ai concetti giuridici e antropologici - Occidente e altri «blocchi culturali» a confronto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1995, in particolare p. 433 ss. per le indicazioni verso una nuova semantica del pluralismo giuridico e degli approfondimenti sull'internormatività; **R. MOTTA**, *Roderick MacDonal e la sociologia delle norme implicite*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, p. 145 ss.

32. Cfr. **G. ZAGREBELSKI**, *Il diritto mite - Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992.



The Principle of Secularism (laicità) “in Progress” General Conclusion

ABSTRACT: Like the previous national meetings, from the sessions of this Conference one may appreciate the worthwhile link between the academic-scientific experience and the juridical-jurisprudential experience. The homogeneity of contents (as revealed by the academic doctrine) together with the relativity of substantial values (strictly related to the conceptions of liberty, secularism and equality) is not necessary due to be translated into different models of State-religions relationship. The concrete use of normative systems is a clear example of that.

These are in fact results that emerge from both the public relevance of religious phenomena and the outcomes given by the overview of legislative works; as the main Italian scholars have already underlined at the national and international level, including the European area.

KEYWORDS: Secularism, Juridical Experience, Liberty, Equality, Italy, normative system.